

Teo Truong Tan
Via Filagni 6
6818 Melano

Email: teo.tt@hotmail.com
SwissPoorChildren.com



16.08.2016, Melano

Consegnato a mano

Camera di Protezione del Tribunale d'appello
Via Bossi 2a
6901 Lugano


Mia Figlia Noemi, yy.yy.2009:

- ***Reclamo contro Seduta ARP 25/21.07.2016
con richiesta dell'effetto sospensivo***
- ***N-esima+1 volta infrazione dell'Art. 29 Costituzionale CH***
- ***Richiesta rapporti del Punto Incontro per la difesa***

Egregio signor Franco Lardelli, presidente della Camera di Protezione del Tribunale d'Appello,

Le chiedo di trattare il presente con la dovuta priorità, a causa delle molteplici e gravi violazioni della procedura e dei **Diritti Fondamentali Costituzionali**, azioni che la ARP2 ha fatto o ha omesso di fare a danno di mia figlia e del sottoscritto. E principalmente per impedire che la piccola risieda troppo a lungo in una regione e in un ambiente sociale circostante, che per lei **non** sono abituali e consoni, con serie e irreparabili conseguenze psico-affettive.

I. Reclamo

contro la Seduta ARP 21.07.2016 - Risoluzione n. 510, pervenutami il **25** luglio; di conseguenza il presente è tempestivamente inoltrato nei 30 giorni concessi.  (656-2)

L'ARP2 con la decisione impugnata ha messo in atto le seguenti gravi violazioni:

- Gravi violazioni del **Diritto di Essere Sentita della minore** (Art. 29 CFCS);
- Maltrattamento e torture alla minore da oltre 2.5 anni;
- Violazioni del diritto della difesa;
- Dinieghi all'accesso agli atti inerenti alla procedura per potermi esprimere adeguatamente;
- Gravi violazioni dei Diritti Fondamentali Umanitari e dei Fanciulli sanciti dai **Consacrati Costituzionali** Art. 8, Art. 9, Art.10, Art. 11, Art. 12,... della CFCS e dagli art. 274, 275, 301a e 133 del Codice Civile Svizzero (CCS);
- Denegata giustizia;
- Nessun rispetto della dovuta tempestività nel trattare / evadere istanze relative a situazioni fondamentali e/o urgenti;
- Violazioni doveri d'ufficio;
- Emissioni decisioni "informali" indegne di un'Autorità di Protezione dei Minori e in chiara violazione delle basilari norme di procedura amministrative e civili;
- Abuso nell'uso del diritto e nell'omissione di direttive fondamentali previsti dal diritto e dal dovere principale dell'autorità di protezione dei minori per tutelare e garantire il bene della minore;
- Abuso d'autorità senza misure.

[Da www.Admin.ch: gli Articoli CFCS (stato 2015) asseriti nei docs sono preceduti da "In nome di Dio Onnipotente"]

II. Richiesta concessione effetto sospensivo

Innanzitutto chiedo la concessione dell'effetto sospensivo per le seguenti ragioni:

A seguito del presente reclamo deve essere concesso l'effetto sospensivo alla decisione dell'ARP2 sopraccitata che autorizza la madre a portare Noemi con sé a Dietikon.

Per legge e prassi giudiziaria, nelle decisioni nel diritto di famiglia viene sistematicamente tolto l'effetto sospensivo in caso di ricorso, in quanto si parte dal presupposto che le decisioni emanate dall'autorità siano corrette, giuste, **nel solo interesse e per il bene dei minori; però** nel nostro caso non è così!

Difatti, l'ARP2 nella presente procedura e nelle decisioni riguardanti mia figlia, ha commesso gravissimi errori e violazioni come meglio descritto più avanti. **Considerati** i gravi e irreparabili danni che si arrecheranno alla minore con questa decisione di autorizzazione di trasferimento di Noemi immediatamente esecutiva, **deve essere imperativamente concesso l'effetto sospensivo a causa del presente reclamo. In caso contrario** ci troveremmo di fronte ad un palese abuso dell'uso del diritto a danno della minore e del padre messo in atto dall'autorità che deve proteggerla. **Tutto ciò è manifestamente contrario a quanto auspicato dal legislatore e dalla giurisprudenza in vigore e, di fatto permetterebbe all'autorità di applicare il diritto e le procedure in modo totalmente arbitrario.**

Infatti, la presente procedura di ricorso potrà durare diversi mesi, perfino anni se giungerà dinanzi al Tribunale federale. Per questo motivo e per evitare che dopo una lunga procedura di ricorso le istanze superiori respingano l'opposizione con la paradossale e assurda giustificazione che *"ormai, la minore si è abituata al nuovo luogo di residenza e farla tornare in dietro comporterebbe per lei un nuovo sradicamento con ulteriori sofferenze e difficoltà"*, **l'effetto sospensivo va concesso, soprattutto nell'interesse del bene della minore Noemi.**

III. In fatto



Lo scrivente padre della piccola, da oltre 2.5 anni è vittima delle autorità quanto sua figlia.

Tutto cominciò all'inizio 2014 con la sospensione immediato della relazione tra padre-figlia causato dalle mendaci e infondate accuse della madre.

Poi, per circa 6 mesi, la relazione padre-figlia continuò con visite sorvegliate, per meno di 1.5 ore alla settimana.

In seguito è stata ordinata una perizia a entrambi i genitori, a cui non hanno dato corso, è sospesa dal 2014.

Da ciò l'ARP2 mi ha negato l'autorità parentale congiunta e per circa 11 mesi alla piccola è stato sottratto completamente il suo adorato papà.

In seguito, da agosto 2015 **con nessuna motivazione valida**, a padre-figlia viene ancora **violata la loro privacy** obbligandoli a relazioni sorvegliate **per poche misere ore al mese** (1 ora ogni 2 settimane, poi a 1.5 ore ogni 2 settimane e recentemente "1.5 ore" ogni settimana).

Nel mentre, è stata interrotta la perizia delle capacità della madre, la quale ha continuato liberamente a **Violare Gravemente i Diritti Fondamentali Umanitari e dei Fanciulli**, senza alcun intervento dell'autorità regionale di protezione.

Ella ha anche trasferito la piccola da Riva S. Vitale a Maroggia, poi l'ha trasferita **intempestivamente** da Maroggia a Cadenazzo senza informare nessuno né chiedere l'autorizzazione alla autorità di protezione preposta al bene della piccola. Attualmente la sta sradicando dal Ticino per portarla a Dietikon, in un'altra regione linguistica con una lingua e persone sconosciute alla bambina, piccola indifesa, destabilizzandola gravemente, con il solo apparente scopo di allontanarla dal papà, a cui è molto affezionata, e ai parenti paterni. La madre trascura in tal modo

il benessere della figlia che già ora è estremamente sofferente e non desidera trasferirsi e lasciare il Ticino: la dichiarazione del Punto d'incontro Dedalo lo conferma ampiamente.

Il sottoscritto è sotto i riflettori da oltre 2.5 anni, a parere dei comuni mortali è più che periziato. Esiste costantemente una manipolazione delle informazioni a piacimento.

Tutti i professionisti sono incapaci di riconoscere le loro colpe e assumersi le debite responsabilità.

La non presa di posizione di dovere degli specialisti alle richieste o domande basilari per il benessere della minore impone una marea di scritti di cui farei volentieri a meno di redigere.

L'autorità di protezione per il benessere dei minori da oltre 2,5 anni **sta tutelando unicamente gli interessi della madre e sta sottraendo legalmente** alla piccola il suo papà innocente invece di tutelare la sua ottima relazione con il suo padre, dopo che l'ha accudita per 4 anni per permettere alla madre di studiare e concludere i suoi studi.

Dal **14.06.2016** padre-figlia si sono incontrati solo il 16.07.2016, e per meno di un'ora, in seguito la minore non sa che fine ha fatto il suo papà.

(Per più dettagli, vedasi doc 09.12.2015 e doc 23.12.2015)



(461, 467)

IV. In merito

alla decisione dell'ARP2 che respinge integralmente l'istanza del 10.06.2016 contro il trasferimento di domicilio della piccola a Dietikon. L'autorità di prime cure ha affermato che **"Il 30 maggio 2016, la signora Axxxxxxx dopo aver trovato un posto di lavoro a tempo indeterminato, diversamente da quello in Ticino che era a tempo determinato, ha comunicato alla scrivente Autorità l'intenzione di trasferire il proprio domicilio a Dietikon"**, la predetta ascolta sempre **"La signora Axxxxxxx comunica inoltre che si avvicinerebbe alla sua cerchia familiare (zii e nonni della minore) e che la minore, la quale attualmente parla già in casa il tedesco e svizzero tedesco, non avrebbe alcuna difficoltà di inserimento nel nuovo contesto;**



(628)

La madre indica come il cambiamento di domicilio sia volto al benessere della figlia, inserita in un contesto affettivo, sociale e scolastico adeguato. Inoltre fa presente che essendo la detentrica dell'autorità parentale ha facoltà di cambiare il proprio domicilio. La madre si oppone pertanto all'istanza del padre." che è in contrasto con il benessere della piccola, infatti, **come sempre i professionisti violano il suo diritto di essere sentita**, dove, anche la mail dall'operatrice Maria del Punto Incontro daf@studiodedalo.ch a arp2@mendrisio.ch del 09.06.2016-19:04:42 afferma che **"in data odierna alla fine del diritto di visita fra il signor Truong e la figlia Noemi, la bambina ha annunciato al padre che si sarebbe trasferita a Dietikon. Il padre è rimasto molto sorpreso; subito le ha spiegato come fosse distante e come sarebbe difficile vedersi con continuità, la bambina ha vissuto un momento di disagio, ha verbalizzato che non vuole essere lontana da lui, l'ha abbracciato ed è stato difficile il distacco. Uscendo dal DAF Noemi ha detto alla madre che non vuole più andare a Dietikon perché non potrà vedere il padre. Mi sembrava importante rendervi a conoscenza dei fatti."**

(Consegnato alla CPTA il 17.06.2016) e, dal reclamo per denegata giustizia 17.06.2016 asserisce che nell'ultimo diritto di visita del **"16.06.2016 con mia figlia, in presenza dell'operatrice (...). Noemi non sa il tedesco (sa pronunciare solamente poche parole), afferma con tanta tristezza che desidera stare vicino a suo papà ed è ugualmente già depressa al pensiero di dovere ambientarsi in un altro luogo di cui non sa neppure la lingua locale."**

Segue

V. In diritto & Motivazioni

(Art. 42 cpv. 2 LTF e Art. 106 cpv. 2 LTF)


Considerato che sono passati ormai **26 giorni** e non esiste ancora una presa di posizione in merito alle richieste del **"Reclamo per N-esima+1 Diniego Giustizia con Richiesta urgente che Noemi sia sentita di suo Diritto"** del **21.07.2016** (allegato D); lo richiamo integralmente con i suoi documenti di prove per oppormi contro questa decisione in esame e rimarco come segue:

T.T.T. :: Admin.ch: I Diritti dai Consacrati Costituzionali Art.: 8, 9, 10, 11, 12, 16, 29, 33...CFCS  :: 3/8

:: Giustizia Impossibile & Sistema Perfetto per i Rapimenti Legalizzati di Minori made in Svizzera ::




- 1) **L'ARP 2 ha ancora ignorato le dichiarazioni e i timori della minore in difficoltà: Le citazioni** su esposte della signora Cxxxxxx per il benessere della minore **non sono credibili** quanto le sue mendace denunce iniziali infondate contro un padre innocuo e quanto ha già dimostrato che:




- dall'inizio ha sempre sostenuto che sua figlia sta bene mentre già dal 19.04.2014 l'ha obbligata a subire il Servizio Psicologico Minori nonostante era sana di salute e desiderava solamente abitare con il suo padre.  (270)

- sono incoerenti confronto ai 3 resoconti 26.02.2016, 14.03.2016 e 01.06.2016 (allegato A, B, C), i quali sono **incontestati e non motivati** dove tutti possono

giudicare, richiamo tutti i rapporti dello Studio Dedalo per la conferma dei citati. Quest'ultimi traspaiono in modo lisciato surreali: strazi, ricatti psicologici e orribili maltrattamenti psicofisici che colpiscono la minore facendola vomitare di notte al posto di dormire serenamente.

   (555, 582, 621)

- 2) **Il Diritto di Essere Sentito della minore dal Consacrato Art. 29 CFCS:**  (2000)
 Anche la Sentenza TF 5A_354/2015 del Tribunale Federale (allegato 5) **sancisce** che la minore deve essere sentita e devono esserle poste tutte le domande rilevanti per il procedimento in corso. Secondo le linee direttive dell'organo supremo l'audizione avviene **dai 6 anni di età** e non necessita la capacità di discernimento della minore. Nel nostro caso, la piccola da sempre è desiderosa di stare vicino al suo papà ma l'ARP2 l'ha sempre ignorata, né la ascolta in merito al suo effettivo luogo di vita, in particolare sui trasferimenti che la madre le aveva e le sta imponendo in un solo anno, prima a Cadenazzo e ora a Dietikon, nonostante ciò rappresenti per la piccola un cambiamento e uno sradicamento essenziale della sua vita. Il Tribunale Federale, in caso di trasferimento di domicilio, ritiene infatti che la minore debba essere ascoltato su tutti gli elementi pertinenti relativi **alla procedura, in particolare sulla relazione con i suoi genitori e la questione del suo luogo di vita.**


- 3) **L'ARP2 non ha agito d'ufficio per proteggere la figlia dalla madre che ha sempre deciso in modo irresponsabile o per i suoi interessi personali:**
 Dopo già due trasferimenti in due diversi comuni del Cantone, vieppiù allontanando la piccola dal proprio padre, è emerso casualmente, in grave violazione del diritto di informazione previsto dagli art. 275 del Codice Civile Svizzero (CCS) "I genitori senza autorità parentale **devono essere informati** sugli avvenimenti particolari sopraggiunti nella vita del figlio e devono essere **sentiti prima di decisioni importanti** per lo sviluppo del figlio." e l'art. 301a che sana che "Il genitore che detiene l'autorità parentale esclusiva **informa tempestivamente l'altro genitore se intende modificare il luogo di dimora del figlio.**". Inoltre, il bene della minore all'art. 274 CCS impone che "Padre e madre devono **astenersi da tutto ciò che alteri i rapporti del figlio con l'altro genitore**". Invece, ripeto, come segnalato il Punto d'Incontro, **non** la madre ma "**la bambina ha annunciato al padre che si sarebbe trasferita a Dietikon (...)** la bambina ha vissuto un momento di disagio, ha verbalizzato che non vuole essere lontana da lui, l'ha abbracciato ed è stato difficile il distacco. Uscendo dal centro d'incontro la bambina ha detto alla madre che non vuole più andare a Dietikon perché non potrà vedere il padre."

Queste affermazioni di Noemi sono state ignorate dalla madre e dalla ARP2 in violazione del diritto di essere sentita della piccola, del suo diritto ad essere provveduta d'ufficio di un curatore di rappresentanza dalla ARP2 e della tutela del proprio benessere psico-fisico-affettivo e sociale (sradicamento forzato dal suo ambiente sociale e familiare paterno messo in atto unilateralmente dalla madre).

Ciò dimostra che il genitore detentore dell'autorità parentale esclusiva (la madre Cxxxxxx) non salvaguarda il bene del minore con il proprio comportamento e l'ARP ha



violato la

Sentenza TF 5A_465/2012 del TF dove stabilisce che la ***l'autorità di protezione o il giudice deve*** ascoltare la minore e valutare l'agire della madre, e se del caso nominare d'ufficio un curatore di rappresentanza (solitamente un avvocato) che tuteli gli interessi della minore rispetto alle decisioni contrastanti della madre e dell'ARP. Ciò non è stato fatto dalla ARP2, privando la piccola della possibilità **giuridica** di opporsi al trasferimento a Dietikon.

- 4) ***La custodia o autorità parentale esclusive non permette ad una madre di: persistere*** ad abusare della sua posizione, di violare spudoratamente e impunemente i ***Consacrati Costituzionali***. Anche recentemente i giudici federali hanno comunicato ai ***Media*** la Sentenza del Tribunale Federale 5A_945/2015 del **07.07.2016** dove ***afferma che non è*** nell'interesse della piccola trasferirla bruscamente in un ambiente che non conosce e iscriverla in una scuola di cui non parla la lingua! (allegato 8)  (2001)

La signora Cxxxxxx Axxxxxxx può spostare il suo domicilio ovunque desidera, ma Noemi non deve essere sradicata dal suo ambiente naturale di nascita e allontanata dal padre e dai parenti paterni.

Devono essere salvaguardati la ***volontà e il benessere primario di Noemi*** che ha un'età in cui ha il ***diritto di parola*** in merito al ritornare in Ticino vicino al suo padre e riprendere al più presto la scuola in Ticino (1° elementare) al domicilio scolastico, e alla relazione che vuole mantenere con il genitore non affidatario.

- 5) ***Istanze fondamentali in sospese, ancora da eseguire, non sono superate:*** Esistono istanze consegnate anche alla Camera di Protezione che dimostrano che l'ARP2 non ha fatto il suo dovere, non emettendo decisioni impugnali.
- a) ***Ingiustizia.***
Comprova: Istanza del **10.06.2016** intitolata "Istanza - atto **06.04.2016** con Seduta ARP 07.10.2014 in sospesa", la quale è stata sollecitata con l'istanza del **07.07.2016**.
(allegato 3)   (630, 650)
- b) Ancora una decisione "informale" - ***decisione "inesistente" dall'ARP2:***
L'ARP2 sta ostinatamente violando il diritto della difesa non fornendomi i 3 rapporti mancanti del Punto d'Incontro inerenti a questa procedura. La loro "decisione" 21.07.2016 è ancora insolita perché non è debitamente munita di termini e autorità di ricorso. Oltretutto stona con la mia dichiarazione **10.05.2016** firmata in sede dell'ARP2 per ottenere il rapporto dello Studio Dedalo 18.04.2016 e, altrettanto è in contrasto con l'ultima dichiarazione **07.07.2016**.

È un'altra ***Gravissima Ingiustizia.***
comprova: i 3 citati in allegato 5b.

(656-1, 651, 606)

- 6) ***Noemi è ormai una "ragazzina", non è un oggetto né un pacco postale:***
La signora Cxxxxxx Axxxxxxx ***non*** risulta essere malata, ma è molto grave e inspiegabile che è ***ossessionata*** ad agire contro il padre innocente e il benessere di sua figlia, ***persiste*** a ***Violare Gravemente i Diritti dai Consacrati Costituzionali*** (Art.: 8, 9, 10, 11, 12, 16, 29... CFCS) e, abusando dei ***Diritti dell'Infanzia*** e trattando la sua piccola indifesa come un oggetto di sua proprietà e di trasporto.

- 7) ***L'autorità di protezione per il benessere dei minori opera come:***
Il 30.05.2016 la signora Cxxxxxx annuncia il trasferimento a Dietikon all'ARP2 ma

incomprensibilmente la predetta emette questa decisione dopo ben **83 giorni!**
L'Art. 29 cpv. 1 CFCS osserva il tempo trascorso che equivale a **una negazione per avere la Giustizia.**

Intanto, la madre ha violato ben 5 diritti di visita non appena padre e figlia hanno ottenuto i diritti di visita settimanali con la Seduta ARP 24.05.2016.



Dal **14.06.2016** padre-figlia si sono incontrati solo il 16.07.2016, e per meno di un'ora (allegato 6,7), in seguito la minore non sa che fine ha fatto il suo padre e lo stesso si trova impreparato a tutelare i diritti di visita in un'altra regione dove non può istanziare in italiano. 📄📄 (632, 652)

L'ARP2 non ha fornito nessuna indicazione sul trasferimento nonostante ne fosse a conoscenza dal 30.05.2016 e fosse cosciente che la piccola sarebbe rimasta per settimane in ansia e angoscia, come pure il

sottoscritto.

Il padre non è stato neppure informato sul nuovo indirizzo della minore. Attualmente il padre non ha nessuna notizia della sua figlia in pena né sa quando lei potrà rivederlo.

Quanto precede,

è a tutela dei minori indifesi o è una Gravissima Ingiustizia?

Considerato la richiesta dell'effetto sospensivo, i motivi su esposti (in particolare l'agire della madre nel punto 6 soprastante), si ritiene giustificato chiedere di applicare la comminatoria dell'art. 292 del CPS per la richiesta della pagina 8.

Chiedo l'esonero da anticipi e spese giudiziarie in considerazione del mio stato di indigenza finanziaria, già a vostra conoscenza, e del giustificato presente per la difesa degli interessi di mia figlia e dello scrivente padre.

VI. Richieste

Pertanto, si chiede che venga giudicato:

In via preliminare:

- 1) L'istanza di effetto sospensivo è accolta, di conseguenza al presente reclamo è concesso l'effetto sospensivo, e di conseguenza la madre non è autorizzata a lasciare il Ticino con la figlia Noemi.
- 2) È fatto ordine alla madre, con la comminatoria dell'articolo 292 del CPS, di ritrasferire con effetto immediato, la figlia Noemi in Ticino affinché possa restare nel suo ambiente sociale e affettivo abituale e, iniziare la scuola in Ticino.
- 3) Il reclamante è esonerato da anticipi con protesta spese e ripetibili.

In via principale:

1) Il reclamo è accolto.
Conseguentemente:

- a) È annullata la decisione della Seduta ARP 21.07.2016 in esame.
- b) La madre non è autorizzata a trasferire fuori dal Ticino (a Dietikon) la figlia Noemi.
- c) È fatto ordine alla madre, con la comminatoria dell'articolo 292 del CPS, di riportare la figlia Noemi in Ticino affinché possa restare nel suo ambiente sociale e affettivo abituale e, iniziare la scuola in Ticino.
- d) È fatto ordine all'ARP2 di emettere senza indugio una decisione formale impugnabile per l'istanza super cautelare del 10.06.2016 intitolata "*Istanza - atto 06.04.2016 con Seduta ARP 07.10.2014 in sospesa*".
- e) È fatto l'ordine all'ARP2 di consegnare al sottoscritto papà le copie dei 3 rapporti dello studio Dedalo mancanti (10.12.2015, 02.02.2016 e 30.03.2016). Altrimenti ordinate alla predetta di formulare una decisione impugnabile.
- f) È fatto ordine all'ARP2 di fornire al padre una copia dello scritto del 21 dicembre 2014 usato nella vostra decisione 22.06.2016 (inc n. 9.2016.114), pagina 6, dove per la perizia della capacità genitoriale sostiene che il sottoscritto padre "*si è rifiutato di collaborare*".

2) Il reclamante è esonerato da anticipi con protesta spese e ripetibili.

In via subordinata:

1) Il reclamo è accolto.
Conseguentemente:

- a) È annullata la decisione della Seduta ARP 21.07.2016 in esame.
- b) È fatto ordine all'ARP2 di nominare alla minore Noemi un curatore di rappresentanza (un avvocato) per tutelare i suoi diritti e interessi.
- c) È fatto ordine all'ARP2 di ascoltare senza indugio Noemi su tutto quanto la riguarda nella presente procedura, in particolare in merito alla relazione con il padre e al trasferimento a Dietikon.
- d) L'incarto è ritornato alla ARP2 che dopo aver concesso il diritto di essere sentita a Noemi e ogni altra disposizione e norma in vigore, deve emettere una nuova decisione.
- e) È fatto ordine all'ARP2 di emettere senza indugio una decisione formale impugnabile per l'istanza super cautelare del 10.06.2016 intitolata "*Istanza - atto 06.04.2016 con Seduta ARP 07.10.2014 in sospesa*".
- f) È fatto l'ordine all'ARP2 di consegnare al sottoscritto papà le copie dei 3 rapporti dello studio Dedalo mancanti (10.12.2015, 02.02.2016 e 30.03.2016). Altrimenti ordinate alla predetta di formulare una decisione impugnabile.
- g) È fatto ordine all'ARP2 di fornire al padre una copia dello scritto del 21 dicembre 2014 usato nella vostra decisione 22.06.2016 (inc n. 9.2016.114), pagina 6, dove

per la perizia della capacità genitoriale sostiene che il sottoscritto padre "si è rifiutato di collaborare".

2) Il reclamante è esonerato da anticipi con protesta spese e ripetibili.

VII. Conclusione

Quanto su esposto richiama a riflettere:

Se non è un operato contro il benessere e il diritto di esprimersi di una minore indifesa. Se l'autorità di prime cure cura l'art. 133 CCS dove esige che "il giudice tiene conto di tutte le circostanze importanti per il bene del figlio.". Se sono rispettati i diritti sanati dai **Consacrati Costituzionali Fondamentali** l'Art. 9 CFCS che afferma la "Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede"; e la pagina 3, punto "7" richiama se i specialisti non si approfittano della loro posizione per violare quanto sancito l'Art. 10 cpv.3 CFCS che vieta "La tortura nonché ogni altro genere di trattamento o punizione crudele, inumano o degradante sono vietati".


Cordiali saluti.



SwissPoorChildren.com

Teo T.T.

Allegati (comprove):

- Seduta ARP 25/21.07.2016  (656-2)
- I 3 citati nel punto "5b" (656-1, 651, 606)
- Tutti gli altri menzionati sono stati già consegnati con il "Reclamo per N-esima+1 Diniago Giustizia con **Richiesta urgente che Noemi sia sentita di suo Diritto**" del 21.07.2016 in allegato D.



Nota: Al presente documento è stato corretto due errori distrattivi, altrimenti il suo messaggio è 100% fedele all'originale. Se vi piace, in nome di **SPC3.com** siete liberi di girarlo a chiunque desiderate. Grazie.